



# ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. \_\_\_\_\_

Caserta \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

## SETTORE DIREZIONE GENERALE – UFFICIO DEL PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°. 21<sup>9</sup> DEL 21-01-2014

**OGGETTO:** – attribuzione benefici art. 33 c. 3 L. 104/92 così come modificato ed integrato dal comma 4 Art. 71 D.L. 112/08 – dip. Romano Filippo.

### PREMESSO CHE :

- Il dip. Romano Filippo ha fatto pervenire, in data 17/01/2014 - la richiesta di autorizzazione per la fruizione dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92 per l'assistenza alla propria madre Zaccherini Raffaolina, nata a Napoli il 05/01/1923 , riconosciuta persona in situazione di handicap grave ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3, come da attestato rilasciato dall'A.S.L. CE /1. – Santa Maria Capua Vetere - Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap – allegata;
- come stabilito dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92, modificato dalla legge 53/2000, "colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;
- l'art. 19 del CCNL del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 6/7/95, al comma 6, stabilisce che "i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92, -omissis - .... possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili";
- l'art. 20 della legge 53/2000 stabilisce che "le disposizioni dell'art. 33 della legge 104/92, come modificato dall'art. 19 della presente legge, si applicano.... – omissis - .... ai familiari dei lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità ed in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente";
- il D.L. 112/08 pubblicato in G.U. in data 25.06.2008 – all'art. 71 - ha introdotto norme riferite alle assenze dei dipendenti pubblici, e segnatamente al c. 4 ha disposto che: "4. *La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.*"
- che la circolare n°. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri , registrata alla Corte dei Conti in data 19/09/2008 ha chiarito che nulla è stato innovato tanto che chiarisce che al paragrafo 2 al punto 3 recita ".....omissis.....per venire incontro alle esigenze dei lavoratori che prestano assistenza , è stato stabilito che tali permessi giornalieri possono essere fruiti anche in maniera frazionata , cioè ad ore , ed è stato fissato il contingente massimo di ore (18) ...omissis..."

### CONSIDERATO:

- che il C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6.7.95 all'art. 19 c. 6 dispone: " *I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono*



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

*computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili."*

Ritenuto doverosi provvedere;

Visto lo Statuto dell'Ente;


Richiamata la propria responsabilità;

### DETERMINA

- 1) **Prendere atto** della richiesta del dip. Romano Filippo, giusta la causale di cui in premessa, concernente la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui alla L. 104/92, art. 33, comma 3, così come modificato ed integrato dal D.L. 112/2008 Art. 71 comma 4;
- 2) **Disporre**, infine, che i permessi vengano fruiti previa presentazione di apposite istanze al Direttore Generale, al fine di permettere la necessaria sostituzione nello svolgimento del servizio affidato al dipendente, nel limite massimo mensile previsto.
- 3) **Notificare** la presente all'interessata.

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. E. Voti)



R.C.



ASL

COMMISSIONE DOTT. CRISCUOLO APRILE -  
LUGLIO 2013 - ORE 15.00  
VIA AVEZZANA PL. ZENITH, SNC 81055  
SANTA MARIA CAPUA VETERE - CE -  
CAMPANIA

COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DELL' HANDICAP  
(Legge del 5 febbraio del 1992 n. 104 - Legge 3 agosto 2009 n. 102 art. 20)

Data visita: 20/6/2013 Data definizione: 5/12/2013 Tipo accertamento: Ambulatoriale /primo accertamento

Data domanda: 24/7/2012 N. Domanda: 3930568409440 Tipo domanda: L.104/92

ZACCHERINI RAFFAELINA C.F.: ZCCRFL23A45F839P

Data di nascita: 5/1/1923 Luogo di nascita: NAPOLI (NA) Stato civile: Non Pervenuto

Residenza: VIA CARLO GALLOZZI, 20 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Documento di riconoscimento: Carta di Identita' aj6561353 7/7/2003 SMCV

Attivita' lavorativa: Altro

-----  
Dati anamnestici: OMISSIS

Esame obiettivo: OMISSIS

Accertamenti disposti: OMISSIS

Documentazione acquisita: OMISSIS

Parere dell'esperto: OMISSIS

-----  
Diagnosi: OMISSIS

Codice ICD9

OMISSIS

-----  
Diagnosi funzionale: OMISSIS

-----  
Ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n.104, la Commissione Medica riconosce l'interessato:  
PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' (COMMA 3 ART.3)

-----  
REVISIONE: NO

-----  
Presidente: RAFFAELE CRISCUOLO

Operatore Sociale: PAOLA CARRATU'

Medico di Categoria: ROCCO ILLIBATO